



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 05/09/2018

OGGETTO: Ricorso al Tar di Catania promosso dai Sigg.ri Parisi Catena e Cingari Carmelo- Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Cinque** del mese di **Settembre** ore **13,10** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
**Ricorso al Tar di Catania promosso dai Sigg.ri Parisi Catena e Cingari Carmelo-
Rappresentanza legale in giudizio e nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Salvatore
Gentile con studio in Santa Teresa di Riva** che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della
proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la
presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 125 DEL 05.09.2019

Oggetto	Ricorso al Tar di Catania promosso dai Sigg.ri Parisi Catena e Cingari Carmelo. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- in data 19.09.2018 Prot.n. 21082, perveniva a questo Ente il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sez. Staccata di Catania, proposto dalla Sig.ra Parisi Catena, per l'annullamento dell'ordinanza n. 3/UTC del 08.06.2018 con vittoria di spese;
- con Deliberazione di G.M. n. 60 del 16.05.2019 veniva conferito incarico di rappresentanza legale in giudizio per la difesa dell'Ente all'Avv. Salvatore Gentile;

Visto il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, proposto dai Sigg.ri Parisi Catena e Cingari Carmelo, pervenuto a questo Ente in data 04.09.2019 Prot.n. 17619, per l'annullamento dell'ordinanza del Responsabile del IV Settore n. 9 del 05.06.2019, con vittoria di spese; (**ALL. 1**)

Che con disposizione apposta in calce al suddetto ricorso, il Sindaco, in data 05.09.2019, dispone all'Ufficio Contenzioso la predisposizione degli atti necessari alla costituzione in giudizio avverso il ricorso di cui sopra;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *"Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto"*;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *"tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso"*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, promosso dai Sigg.ri Parisi Catena e Cingari Carmelo, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, l'Ente si trova in regime di gestione provvisoria ma che si reputa necessario nominare un legale per assistere questo Ente nel suddetto atto di citazione in quanto la mancata nomina potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
2020	1806,4	2020	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

7) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo

Leffere Bruno
05-08-2019



Il Proponente

[Handwritten signature]

Am - 1



Francesco Amalfa

I = Amalfa Francesco
= non presente
= IT

STUDIO LEGALE
Avv. FRANCESCO AMALFA
Abilitato al patrocinio e/o le giurisdizioni superiori
98057 MILAZZO (ME) - Via Tre Monti, 70
Tel./fax 09240442 mobile 3894573109
P.e.c. francescopaolo.amalfa@cert.ordineavvocatibarcellona.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso

Nell'interesse dei coniugi **Parisi Catena** nata a Mongiuffi Melia il 20 ottobre 1959 c.f. PRSCTN59R60F368F e **Cingari Carmelo** nato a Mongiuffi Melia il 25 aprile 1955 c.f. CNGCML55D25F368L, residenti in Giardini Naxos Via Vittorio Emanuele n. 410, rappresentati e difesi, per procura rilasciata ai sensi dell'art. 83.3 c.p.c., su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto, dall'Avv. Francesco Amalfa del foro di Barcellona P.G. c.f. MLFFNC68C02F206X fax 0909240442 Pec francescopaolo.amalfa@cert.ordineavvocatibarcellona.it. ed elettivamente domiciliati in Catania via Istituto Sacro Cuore 22, presso la Segreteria del Tar,

contro

il **Comune di Giardini Naxos**, in persona del Sindaco p.t.

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 9 del 5 giugno 2019 notificata il successivo 6 giugno, con cui il responsabile del IV Settore ha ingiunto, ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del DPR 380/01, "il pagamento della sanzione amministrativa di € 15.250,00";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

SI PREMETTE

I ricorrenti sono comproprietari dell'immobile a tre elevazioni f.t. ubicato nel Comune di Giardini Naxos via V. Emanuele n. 410 distinto in catasto al foglio 4 part. 537.

A seguito di SCIA prot. n. 4527 del 16 febbraio 2017 e successiva SCIA in

SINDACO
Contenzioso
IV settore

Procedere
con l'incarico
all'avvocato
P. Parisi
procuratore

5 SET 2019
CORTE AMMINISTRATIVA REGIONALE
SINDACO



variante in corso d'opera prot. 8121 del 29 marzo 2017, i coniugi Cingari hanno realizzato sul tetto del terzo piano, ai sensi dell'art. 20 L.r. 4/03, come modificato dall'art. 10 della L.r. 16/16, *“una tettoia, con struttura precaria in legno lamellare, chiusa lateralmente con pannelli vetriati ed in parte con pannelli in fibrocemento, di mq. 50, altezza alla gronda di ml. 2,70 e 2,60 ed al colmo di ml. 3,50”*.

A seguito di sopralluogo effettuato il 23 aprile 2018, i VV.UU. con l'assistenza del tecnico comunale hanno accertato *“la conformità della struttura realizzata rispetto a quanto rappresentato nei grafici allegati ai titoli edilizi summenzionati, conformità tra l'altro accertata anche mediante foto della situazione dei luoghi in fase di esecuzione dei lavori che la ditta ha fornito durante il sopralluogo; dal punto di vista strutturale tale conformità risulta attestata dal certificato di collaudo regolarmente depositato al Genio Civile di Messina e allegato alla comunicazione di fine lavori. Dal punto di vista urbanistico la prevista veranda realizzata ai sensi dell'art. 20 L.r. 4/03 come modificato dall'art. 10 della L.r. 16/16, non risponde però ai requisiti della suddetta normativa in quanto la destinazione d'uso della stessa è di soggiorno-cucina con annesso wc, tutte opere non rientranti nella casistica della suddetta normativa”*.

L'accertamento ha determinato l'adozione dell'ordinanza n. 3 dell'8 giugno 2018 con cui è stata disposta *“la demolizione delle opere interne abusivamente eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi previsto nei titoli abilitativi presentati e sopra elencati, al piano terzo di un fabbricato a tre elevazioni f.t., sito in via V. Emanuele n. 410... e la messa in pristino dell'originario stato dei luoghi così come evidenziato nella SCIA prot. n. 8121 del 29/3/17*.

Tale provvedimento è stato impugnato al Tar Catania con ricorso iscritto al R.G.N. 1618/18, ad oggi pendente.

In virtù di detta ordinanza è stato adottato l'atto oggi impugnato di cui si

chiede l'annullamento per i motivi che di seguito si rappresentano.

IN DIRITTO

I) Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Dal provvedimento impugnato, si evince che l'unico motivo che ha determinato l'adozione dell'atto è la circostanza che l'Ufficio con l'ordinanza n. 3 dell'8 giugno 2018 ha disposto la demolizione delle opere abusive sopra indicate e che a tale ordinanza i proprietari non hanno ottemperato, talché è stata fatta applicazione dell'art. 31, c. 4 bis, del D.P.R. 380/01 che appunto prescrive l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Senonché, l'Ufficio ha ommesso di considerare che detto provvedimento è stato ritualmente impugnato posto che, come precisato in premesse, risulta pendente dinnanzi a Codesto Ecc.mo Tar adito il relativo giudizio iscritto al R.G.N. 1618/18.

La superiore circostanza appare dirimente ai fini della legittimità della sanzione amministrativa oggi impugnata, atteso che il giudizio mira all'annullamento dell'unico presupposto indicato a fondamento dello stesso atto, di guisa che, nell'ipotesi di accoglimento farebbe venir meno l'atto conseguente, ovvero l'ordinanza n. 9 del 5 giugno 2019 oggi impugnata.

Sul punto l'Ufficio avrebbe dovuto essere molto più cauto ed attendere l'esito del giudizio, mentre, di contro, ha ugualmente adottato l'atto oggi impugnato senza valutare che, in caso di esito favorevole per i ricorrenti, verrebbe meno l'unico presupposto su cui si fonda la sanzione.

Nel caso di specie, sussiste, pertanto, un rapporto di presupposizione tra atti, e poiché la corretta impugnazione dell'atto presupposto rende ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, avverso quest'ultimo devono farsi valere, per effetto derivato, gli stessi vizi già dedotti avverso l'atto presupposto, vizi che di seguito, testualmente si riportano.

“Violazione falsa ed erronea applicazione dell'art. 20 L.r. 4/03;

violazione falsa ed erronea applicazione dell'art. 3 L. 241/90; eccesso di potere per difetto dei presupposti e motivazione.

La norma epigrafata inserisce una deroga di ordine generale nel sistema urbanistico della regione siciliana.

Invero, così come recita il comma 1, lo stesso trova applicazione in deroga ad ogni altra disposizione di legge prevedendo che le opere di che trattasi non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni in quanto le stesse non sono considerate aumento di superficie utile o di volume.

Il legislatore siciliano, già con l'art. 9 della L.R. n. 37/1985, aveva ampliato, rispetto alla normativa nazionale, le tipologie di tali interventi minori includendo la chiusura di verande e balconi con strutture precarie; successivamente con l'art. 20 della L.R. n. 4/2003, in sintonia con l'evoluzione legislativa (vedi testo unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), tendente a ridurre a 2 i titoli abilitativi, la concessione edilizia e la denuncia d'inizio attività (riservando il primo agli interventi rilevanti che importano un controllo preventivo e il secondo agli interventi minori per i quali tale controllo non è necessario), sono state ulteriormente ampliate le tipologie assoggettate a semplice denuncia di attività. Tra le nuove tipologie sono compresi tutti gli interventi su superfici sia interne che esterne che presentino come comune denominatore la precarietà delle strutture consistente nella facile rimozione. Recita inoltre l'ultima parte del comma 4, che, ai fini dell'applicazione del regime semplificato, sono considerate verande sia le chiusure che le "strutture precarie suscettibili di facile rimozione" e che sono assimilabili alle verande numerose altre strutture, purché aperte almeno da un solo lato su aree private che si devono intendere di natura pertinenziale (cfr. Tar Catania Sez. I, 21-05-2007, n. 853).

In modo specifico, non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di

terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.

Nella specie, la struttura realizzata, su cui non v'è alcun vincolo paesaggistico, è perfettamente conforme alla prescrizione normativa.

Tant'è che nel verbale di sopralluogo sopra richiamato, i verbalizzanti hanno dato atto *“della conformità della struttura realizzata rispetto a quanto rappresentato nei grafici allegati ai titoli edilizi summenzionati, conformità tra l'altro accertata anche mediante foto della situazione dei luoghi in fase di esecuzione dei lavori che la ditta ha fornito durante il sopralluogo; dal punto di vista strutturale tale conformità risulta attestata dal certificato di collaudo regolarmente depositato al genio Civile di Messina e allegato alla comunicazione di fine lavori”*.

Tuttavia gli stessi hanno, erroneamente, ritenuto che sotto l'aspetto urbanistico non fosse conforme alla previsione di cui al cit. art. 20 in quanto non rispetterebbe la destinazione d'uso essendo *“l'ambiente destinato a soggiorno-cucina con annesso wc”*.

Ora, a ben vedere le condizioni oggettive che la norma richiede per poter realizzare siffatta struttura sono la sua precarietà, intesa come facile rimozione della stessa, e la dimensione che non deve essere superiore a mq. 50. Dette condizioni, nella specie, risultano rispettate tant'è che nel verbale di sopralluogo e nella stessa ordinanza oggi impugnata nulla a riguardo viene contestato, bensì un destinazione d'uso non conforme.

A tal riguardo, però, la norma non pone alcun divieto, sicchè non si comprende a quale parametro valutativo l'Ente abbia fatto riferimento per contestare una siffatta violazione, così grave da determinare l'adozione dell'ordinanza di demolizione.

Invero, dalla lettera della norma non si evince un divieto specifico ad un de-

terminato uso della struttura realizzata in forza di tale precisa deroga e dilizia, né tale divieto può astrattamente desumersi dalle sue modalità realizzative che, fermo restando la condizione di precarietà - nei termini sopra indicati - non ha limiti nell'utilizzo.

L'art. 3, c. 1 della L. 241/1990, stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione debba indicare “ ...i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

Infatti, lo scopo di motivare l'atto amministrativo “... è quello di estendere le ragioni del provvedimento in modo da rendere comprensibile l'iter logico seguito dall'Autorità e possibile la difesa delle proprie ragioni al destinatario del provvedimento, rimanendo altrimenti vanificato sia il principio costituzionale del buon andamento dell'Amministrazione, sia la possibilità di difesa dell'interessato e la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale” (cfr. tra le tante T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 07-06-2016, n. 182).

Ancor più grave risulta, nel caso di specie, l'operato dell'Ente procedente, al quale si addebita non già il riscontro di una motivazione “*vaga*”, ma, addirittura, la sua stessa mancanza.

Infatti, nel provvedimento impugnato, non vengono in alcun modo specificate nel dettaglio le ragioni giuridiche per cui le opere realizzate non sarebbero conformi - in ragione del loro uso - alla normativa.

Pertanto, a fronte di tale carenza motivazionale, risulta di difficile comprensione quale sia sostanzialmente ed effettivamente la violazione in cui sarebbe incorsa la ricorrente.

Ad ogni buon fine, tuttavia, è bene precisare che il terrazzo è sempre stato utilizzato, prevalentemente nel periodo estivo, come luogo in cui la famiglia

della ricorrente cena e soggiorna, tutto attraverso l'uso di un cucinino di servizio, tende di copertura e ed arredo tipico per esterno.

Poiché nella specie, sul punto, ogni valutazione è stata del tutto omessa, sussiste il vizio denunciato anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti e motivazione”.

IN VIA AUTONOMA

II) Violazione, per omessa applicazione, degli artt. 7, 8, 10 e 21 octies della L. 241/90.

La sanzione impugnata avrebbe dovuto essere preceduta da una comunicazione, ex art. 7 e ss. della L. 241/90 atta a consentire ai ricorrenti una effettiva partecipazione alla fase procedimentale sostanzialmente decisoria.

Al riguardo la scrivente difesa ben conosce la giurisprudenza che qualifica la repressione dell'abuso edilizio e del conseguente atto sanzionatorio quale atto vincolato, che non necessita di alcun preavviso ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Tuttavia, ai fini dell'irrelevanza della violazione delle norme sul procedimento, secondo quanto disposto dal cit. art. 21 octies della medesima legge, si richiede una prova particolarmente rigorosa che il provvedimento non poteva essere diverso, con la conseguenza che nel caso in cui l'Amministrazione si sia limitata a richiamare l'ordinanza di demolizione, **senza aggiungere nulla in concreto circa l'effettiva impossibilità dell'adozione di differente provvedimento, anche in caso di partecipazione del privato, non può ritenersi assolto l'onere probatorio richiesto dalla norma in questione.**

Difatti, la stessa giurisprudenza ha evidenziato come la suddetta comunicazione sia necessaria tutte le volte in cui il confronto procedimentale col destinatario del provvedimento possa rivelarsi utile o necessario ai fini della corretta determinazione finale e, a maggior ragione quando, come nella specie, l'atto presupposto è *sub iudice*.

Poiché, come detto questo è l'unico elemento determinativo della sanzione pecuniaria, il coinvolgimento dei ricorrenti sarebbe stato sicuramente utile anche perché nel provvedimento non si dà atto della pendenza del giudizio. Le riferite circostanze rendono viepiù illegittima l'ordinanza impugnata per violazione della L. 241/90 ed eccesso di potere sotto tutti i profili denunciati in epigrafe.

III) Violazione falsa ed erronea applicazione dell'art. 31, c. 4 bis, del D.P.R. 380/01: eccesso di potere per difetto dei presupposti e motivazione: violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

L'art.4-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 Euro e 20.000 Euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima."*

La formulazione della norma, che contempla la previsione di un minimo e di un massimo edittale, presuppone, dunque, la possibilità di una graduazione della sanzione pecuniaria che è legata a una valutazione relativamente discrezionale dell'amministrazione, commisurata alla tipologia di abuso in concreto realizzato, come si evince dalla specifica previsione secondo cui essa deve essere sempre irrogata nella misura massima per specifiche tipologie di abusi stabiliti dalla norma stessa.

Conseguentemente l'Ente deve determinare l'importo complessivo della sanzione da applicare nel caso concreto (in misura compresa tra il minimo e il massimo) in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza riferiti alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera abusiva, dandone conto con adeguata motivazione (cfr. TAR Palermo Sez. I 14.05.2018 n. 1068).

Nel caso in esame, di contro, il provvedimento non è affatto motivato in ordine all'applicazione della sanzione nella misura di € 15.250,00 invero sproporzionata oltre misura in ragione del fatto che non ci troviamo in area sottoposta a vincoli legali (paesaggistici, idrogeologici...), e che la realizzazione della veranda non ha implicato aumenti di superficie, volume o modifica della sagoma del fabbricato (la difformità contestata atterrebbe, infatti, solo alla destinazione d'uso di alcune opere interne, per come sopra si è detto e contestato).

Di tal che il richiamo fatto nell'atto impugnato alla determina del IV Settore n. 403 del 30 novembre 2015, circa i criteri per la determinazione della sanzione da irrogare in concreto in caso di interventi che hanno comportato aumento sia di superficie che di volume, è palesemente erroneo, posto che, nella specie, non è mai stata contestata detta tipologia di violazione ma soltanto, come detto, la destinazione d'uso di alcune opere interne.

Appare evidente, dunque, come il dirigente dell'UTC abbia travalicato ogni limite di ragionevole discrezionalità amministrativa, nell'applicare una sanzione non dovuta e, comunque, inflitta in maniera sproporzionata ed immotivata.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare atti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Il sottoscritto difensore dichiara che il presente giudizio soggiace al pagamento del contributo unificato il cui importo è di € 650,00.

Milazzo, 3 settembre '19

Avv. Francesco Amalfa

francesco amalfa

N = amalfa francesco

) = non presente

: = IT

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Per conto dei coniugi Parisi Catena nata a Mongiuffi Melia il 20 ottobre 1959 c.f. PRSCTN59R60F368F e Cingari Carmelo nato a Mongiuffi Melia il 25 aprile 1955 c.f. CNGCML55D25F368L, io sottoscritto **Avv. Francesco Amalfa** (c.f.: MLFFNC 68C02F206X) del foro di Barcellona P.G. con studio in Milazzo, via Tre Monti, 70, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC francescopaolo.amalfa@cert.ordineavvocatibarcellona.it risultante dal Registro Generale degli indirizzi elettronici (REGINDE)

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegato ricorso al Tar Catania firmato digitalmente, unitamente alla procura su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, promosso dai sig.ri Parisi Catena e Cingari Carmelo, rappresentati e difesi dal sottoscritto difensore,

contro

il Comune di Giardini Naxos in persona del Sindaco p.t.;

- Al Comune di **Giardini Naxos**, in persona del sindaco p.t., c.f. 00343940839, ivi trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo estratto dal registro contenete gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del D.L. n. 179/2012, art. 16, comma 12: protocollogiardininaxos@pec.it

I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI

- 1) **Ricorso al Tar Catania** in originale informatico sottoscritto digitalmente;
- 2) **procura pdf**, attestando ai sensi dell'art. 71, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia 28 dicembre 2015, che è copia conforme all'originale analogico da me detenuto, dal quale è estratto.

Milazzo, 03 settembre 2019

Firmato digitalmente Avv. Francesco Amalfa

francesco amalfa

CN = amalfa francesco
O = non presente
C = IT

PROCURA SPECIALE ALLE LITI


I sottoscritti Parisi Catena nata a Mongiuffi Melia il 20/10/1959 c.f. PRSCTN59R60F368F e Cingari Carmelo nato a Mongiuffi Melia il 25/4/1955 c.f. CNGCML55D25F368L, entrambi residenti a Giardini Naxos Via Vittorio Emanuele n. 410, delegano a rappresentarli e difenderli con ogni facoltà davanti al Tar Catania nel ricorso contro il Comune di Giardini Naxos, l'Avv. Francesco Amalfa c.f. MLFFNC 68C02F206X Pec francescopaolo.amalfa@cert.ordineavvocatibarcellona.it. Dichiarano di essere stati, informati dell'importanza e caratteristiche dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla sua conclusione. Dichiarano inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 ed art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, autorizzando il predetto procuratore ad utilizzarli e comunicarli a collaboratori e sostituti ed a diffonderli nei limiti pertinenti al presente incarico. Ratificano sin d'ora il suo operato e quello di eventuali sostituti ed eleggono domicilio in Catania via Istituto Sacro Cuore 22, presso la Segreteria del Tar.

Milazzo li 02/09/19

Cingari Carmelo
Parisi Catena

Le firme sono autentiche e sono state apposte in mia presenza

Avv. Francesco Amalfa



sottoscritto Avv. Francesco Amalfa del foro di Barcellona P.G. c.f. MLFFNC68C02F206X procuratore e difensore dei coniugi Parisi Carmela e Cingari Carmelo nel giudizio proposto innanzi al Tar della Sicilia sezione faccata di Catania contro il Comune di Giardini Naxos ai sensi dell'art. 8 comma II del D.P.C.M. 16/02/2016 . 40 e dell'articolo 22 comma II del CAD, dichiara che la presente copia informatica è conforme all'originale in formato analogico del corrispondente ricorso da cui è tratta.
Milazzo, 3 settembre 2019 Avv. Francesco Amalfa



Al. d.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso dinanzi al Tar di Catania promosso dai Sigg.ri Parisi Catena e Cingari Carmelo;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso dinanzi al Tar di Catania promosso dai Sigg.ri Parisi Catena e Cingari Carmelo**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive

necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 125 DEL 05.08.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 05.08.2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni

Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...3.806,49...sull'intervento Cap. 1245...del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 05.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dot. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro

125 P. 84

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Prof. P. Lo Turco



L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
